

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

la condizione dei proprietari, pur vantaggiando nel più dei casi quella dei comuni.

In tutt'altro, l'articolo rimane come è redatto. Solo si aggiunge la facoltà ai proprietari di compensare con terre il valore dell'alberatura.

Il mio emendamento consisterebbe nell'aggiungere all'articolo le seguenti parole: « I proprietari ed aventi causa potranno liberarsi dal loro debito anche cedendo il corrispettivo del valore dell'alberatura in terre. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Commissione nella sua maggioranza non stimò di adottare questa proposta. Non solamente si ebbe presente l'infelice esperimento fatto di questo sistema nello scioglimento dei demanii nelle provincie napoletane, ma nella materia che ci occupa si domandò, laddove si ammettessero queste cessioni di tanti pezzetti di terreno isolati e dispersi sopra una immensa superficie di territorio, qual profitto se ne potrebbe ricavare, e come mai sarebbe possibile di utilizzarli. Si vedrà che più tardi, allorchè si è trattato di dare ai comuni in compenso degli usi civici estensioni considerevoli di terre, la legge non impone esclusivamente l'uso che di queste terre debba farsi, ma lascia ai Consigli provinciali, che hanno cognizione delle condizioni di fatto delle varie località, di determinare se sia preferibile un sistema di censuazione o di distribuzione in piccole quote a vantaggio dei non possidenti.

Anche questo esperimento della quotizzazione fu poco felicemente applicato nello scioglimento dei demanii nelle provincie napoletane; ma secondo le condizioni locali questa legge permette anche di applicare in parte il primo e in parte il secondo dei sistemi. Qui però si tratta di coloro che sono proprietari e possessori di terre da lungo tempo, e che si trovano debitori, in forza di un decreto del 1843 e dei giudicati del commissario civile, della prestazione dei canoni. Questi canoni sono coattivamente affrancati, e non è questo il primo esempio di affrancamento coattivo che il Parlamento italiano abbia adottato. Basta rammentare la legge benefica ed importante che da voi fu parimente votata pel Tavoliere di Puglia. Anche in quell'occasione si proponeva qualche cosa di somigliante al sistema del così detto *accantonamento*, ma il Parlamento non volle entrare in tale via come quella che gli sembrò pericolosa perchè turbava l'unità complessiva della operazione.

Furono queste le considerazioni, per le quali la maggioranza della Commissione, anche in occasione della presente legge, si dichiarò ripugnante ad accogliere questo voto, ed io uniformandomi all'opi-

nione della maggioranza della Commissione, non credo di potere accettare la proposta.

TOCCI. Avevo fatto questa proposta nella speranza che non avesse potuto dar luogo ad opposizione e difficoltà di sorta. Ma dal momento che si elevano di queste obiezioni, che non è qui il luogo ed il tempo di confutare, io, mosso dal desiderio della conciliazione e di farla finita colla questione silana, per non intralciare il corso della legge non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. Per i crediti di cui è parola negli articoli 4, 5 e 6, il demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gl'immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura; prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'articolo 18 della presente legge.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 11. Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono proscioltte da tali vincoli.

« In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre demaniali aperte, con la eccezione di cui all'articolo 3.

« L'altra metà è ceduta ai comuni medesimi per costruzioni di strade, ed altresì in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il demanio.

« Le terre saranno censite o quotizzate, secondo che sarà determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agl'interessi dei comuni; lasciando ad essi facoltà di conservare, con l'autorizzazione dello stesso Consiglio, in caso di riconosciuta necessità delle popolazioni, alcune parti boschive pel diretto loro uso.

« I demanii silani, di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni comuni, è ceduta a questi comuni, salvo il diritto che gli altri comuni possano avere sui demanii medesimi. »

TOCCI (Della Giunta) Non per proporre emendamenti, ma solamente per stabilire in modo preciso una interpretazione concordata tra il Ministero e la Commissione sopra la redazione di questo articolo e per non lasciare luogo ad equivoci, io ripeterò qui una osservazione che anche privatamente feci ieri all'onorevole ministro, un tempo anche relatore di questa legge. E dico che s'intende